



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

D.R. n° 124.....

Anno 2026


IL RETTORE

- VISTO** il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 30.12.2010 n.240 e ss.mm.ii. recante “Norma in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTO** il vigente Statuto dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 del 26.07.2018 prot. Unicas n. 15646 del 26.07.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 del 11.08.2018;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24.03.2021 ed emanato con D.R. n.337 del 12.05.2021 prot. Unicas n. 9950 del 12.05.2021;
- VISTO** il Regolamento per l’introduzione del Bilancio Unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica emanato con D.R. n.77 del 10.02.2016;
- VISTO** il Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico patrimoniale emanato con D.R. n.78 del 10.12.2016;
- CONSIDERATO** che nell’articolazione degli Uffici di Ateneo sono presenti Settori che presiedono e svolgono funzioni tecniche la cui incentivazione è stata disciplinata con novazione normativa dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023;
- VISTO** l’art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 che, in merito all’incentivo per le funzioni tecniche, prevede tra l’altro:
- al c.2: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale”;*
- RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2025, punto n.10 dell’O.d.G., che ha approvato il *Regolamento per l’attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.*;

DECRETA

ART.1 – E’ emanato il *Regolamento per l’attribuzione al personale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.*, il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



ART.2 – Il suddetto regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto ed è pubblicato nell'Albo online di Ateneo e sul sito istituzionale UNICAS, sez. "Norme e Regolamenti".

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di questa Università, è pubblicato, nel rispetto dei dati sulla privacy, con immediatezza nell'apposita sottosezione di riferimento del portale "Amministrazione trasparente".

9 FEB 2019

Il Rettore
Prof. Marco DELL'ISOLA



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**


AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 e ss.mm.**

SOMMARIO

Sommario.....	1
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	2
<i>Art.1 - Oggetto del regolamento.....</i>	2
<i>Art.2 - Ambito di applicazione.....</i>	2
<i>Art.3 - Costituzione e destinazione del Fondo.....</i>	3
<i>Art.4 - Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione.....</i>	5
<i>Art.5 - Individuazione del personale destinatario dell'incentivazione.....</i>	8
CAPO II – FONDO PER LAVORI.....	9
<i>Art.6 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori.....</i>	9
<i>Art.7 - Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale.....</i>	9
<i>Art.8 - Lavori di durata pluriennale.....</i>	10
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI.....	10
<i>Art.9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi.....</i>	10
<i>Art.10 - Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale.....</i>	11
<i>Art.11 - Forniture e Servizi di durata pluriennale.....</i>	12
CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO.....	12
<i>Art.12 - Accordo Quadro.....</i>	12
<i>ART.13 - Acquisti tramite convenzioni di centrali committenza.....</i>	13
<i>ART.14 - Partenariato Pubblico Privato (PPP).....</i>	14
<i>ART.15 - Accordi fra amministrazioni diverse.....</i>	14
CAPO V – NORME COMUNI.....	14
<i>Art.16 - Procedura per la liquidazione della quota del fondo.....</i>	14
<i>Art.17 - Termini per lo svolgimento delle attività.....</i>	16
<i>Art.18 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....</i>	16
CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	16
<i>Art.19 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria.....</i>	16



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**
AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI
CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il Regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all' art. 45, del D.lgs. 36/2023 e ss-mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" - di seguito denominato Codice - per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è applicabile a tutti i contratti per la realizzazione di lavori pubblici nonché per servizi e forniture regolati dal Codice, comprese le concessioni, affidati nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni del Regolamento sull'attività negoziale dell'Ateneo. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate al Capo II del presente Regolamento, mentre quelle per le forniture e servizi al Capo III dello stesso Regolamento. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale dell'appalto. Sono, inoltre, esclusi i lavori in amministrazione diretta e i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto, sia esso un lotto funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
3. Il Regolamento si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche specificate nell'allegato I.10 s.m. al D. Lgs. 36/2023, svolte dal personale dell'Amministrazione, per le attività di programmazione della spesa per investimenti quali, a titolo esemplificativo:
 - a) responsabile unico del progetto (RUP);
 - b) collaborazione all'attività del RUP;
 - c) programmazione della spesa;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - o) collaudo tecnico-amministrativo;
 - p) regolare esecuzione;
 - q) verifica di conformità;
 - r) collaudo statico (ove necessario).
 - s) **coordinamento dei flussi informativi** (introdotta dal decreto correttivo (D.lgs 209/2024 dal 1° gennaio 2025)



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**


AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati per iscritto prima dello svolgimento delle relative attività. I provvedimenti, sentito il RUP, sono firmati dal Dirigente o dal Responsabile competente, che è direttamente responsabile delle scelte effettuate e della verifica di effettività della prestazione ai fini dell'applicazione degli incentivi economici previsti dal presente Regolamento. I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi incentivati di cui al precedente comma riguardanti il Dirigenti sono a firma del Direttore Generale.
5. Ai sensi degli allegati del vigente codice D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. il presente Regolamento non ricomprende i compensi dovuti alle attività per le Commissioni di Gara.
6. Sono esclusi dall'incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo, gli approvvigionamenti dei vettori energetici, le procedure per il pagamento di tributi ed oneri, ed in ogni caso tutte le procedure per cui non è nominato il DEC, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii..
Tale motivazione può essere derogata su indicazione del RUP, nel provvedimento di autorizzazione della spesa, ove ricorrano particolari e motivati presupposti di natura tecnica ed organizzativa in forza dei quali sussistano le condizioni di "particolare importanza". Tale deroga

Art.3 - Costituzione e destinazione del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, il Fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 7 e 10. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Qualora il valore assunto a base di gara sia diverso dall'importo della fase principale del contratto, si assume come valore di riferimento quello della fase principale del contratto.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'importo del Fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le modifiche contrattuali in corso d'opera incrementano il Fondo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente appalto principale, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo. In caso di revisioni prezzi, in corso d'opera, previste dalle normative di settore, l'importo del fondo aumenterà proporzionalmente alla rideterminazione contrattuale conseguente.
6. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dal presente Regolamento.

7. L'incentivo è corrisposto dal Dirigente o dal Responsabile preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal (dipendente) destinatario dell'incentivo.
8. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Direttore Generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi. La liquidazione del compenso al dirigente è effettuata dal Direttore Generale, anche se il RUP è individuato nel Dirigente.
9. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 1. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al comma 1 è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 1 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Il personale con qualifica dirigenziale rientra tra i soggetti che possono percepire incentivi tecnici, salvo deroghe concesse da apposite misure legislative, a far data dal 31/12/2024, data di entrata in vigore del correttivo al Codice dei Contratti.
10. La quota pari all'80% del Fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo esclusa l'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa e adottati nel presente Regolamento.
11. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti per i quali non è contemplato l'incentivo, incrementato delle quote parti dello stesso corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 7, secondo periodo, è destinato:
 - a) alla modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - e) alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

- f) alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
12. L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Direttore Generale, che valuta le esigenze di cui al comma 9, sentiti i dirigenti interessati, e ne stabilisce l'allocazione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili descritte al comma precedente.
 13. Stante le previsioni del parere MIT n.3358 del 03.04.2025 l'incentivo corrisposto al personale non grava dell'imposta dell'IRAP che deve trovare capienza nel Quadro Economico dell'Intervento.
 14. La costituzione del fondo, nel caso in cui la copertura non fosse garantita da misure di finanziamento pubblico, potrà in ogni caso essere garantita con oneri a carico dell'Amministrazione.

Art.4 - Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione

1. Destinatario del presente Regolamento e degli incentivi per le funzioni tecniche è il solo personale Tecnico Amministrativo inquadrato, a tempo indeterminato o determinato, secondo il contratto di lavoro del pubblico impiego, esclusi i soggetti esterni, ai quali in rapporto alla singola attività specifica venga conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del precedente articolo 2. È esclusa la possibilità di nominare e/o incentivare personale docente o ricercatore, co.co.co, assegnisti e altre forme di collaboratori. Tutti gli incarichi di cui al presente comma, compresi quelli di supporto e collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati per iscritto e debitamente motivati prima dello svolgimento delle relative attività. I provvedimenti, sentito il RUP, sono firmati dal Dirigente o dal Responsabile competente, che è direttamente responsabile delle scelte effettuate e della verifica di effettività della prestazione ai fini dell'applicazione degli incentivi economici previsti dal presente Regolamento. I provvedimenti di assegnazione di incarichi incentivabili che riguardino il Dirigente responsabile della struttura sono a firma del Direttore Generale o del CdA.
2. Il personale tecnico amministrativo destinatario degli incentivi in esame è individuato secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 45 del Codice, di seguito elencate:

FASE – INDIVIDUAZIONE DEL RUP

1. Responsabile Unico di Progetto
 - a) La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.
 - b) Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
 - c) Il RUP, come Responsabile di Progetto, assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI


- d) In caso di Lavori, il RUP è un tecnico incardinato nell'Area Tecnica individuato dal Dirigente competente. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per il lavoro da realizzare.
 - e) In caso di Forniture o Servizi il RUP è individuato dal Dirigente sotto la cui competenza ricade il bene o servizio da acquisire. L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti e/o del servizio/bene oggetto di acquisizione.
 - f) Ai fini dell'erogazione dell'incentivo risulta determinante, ai fini dell'attribuzione dello stesso, la presenza di nomina ufficiale adeguatamente motivata.
2. Collaboratori del RUP e Responsabili del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione
- a) I collaboratori e i Responsabili di fase sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, comprese le attività di supporto al RUP.
 - b) Rientrano tra i collaboratori anche l'eventuale personale tecnico amministrativo che assicura l'aderenza della progettazione agli Obiettivi di Sostenibilità fissati dall'Ateneo o dalle disposizioni normative vigenti.
 - c) Ai collaboratori tecnici-amministrativi del RUP verrà riconosciuta una percentuale di incentivazione, individuata dal Responsabile della struttura sentito il RUP, all'interno di quella spettante al RUP medesimo, come individuata nel presente Regolamento.

FASE – PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

1. Programmazione Triennale dei Lavori
 - a) Il responsabile che firma la Programmazione Triennale dei Lavori e relativo Elenco Annuale;
 - b) Personale che collabora alla redazione della Programmazione Triennale dei lavori;
2. Programmazione Biennale di Beni e Servizi
 - a) Il responsabile che firma la Programmazione Biennale di Beni e Servizi;
 - b) Personale che collabora alla redazione della Programmazione Biennale di Beni e Servizi;

FASE – PROGETTAZIONE DELL'INVESTIMENTO

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - a) I membri della squadra di progetto che si occupano di definire i vari scenari e le alternative progettuali;
 - b) I progettisti del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI


- c) I collaboratori al PPTE;
2. Redazione del progetto esecutivo
 - a) I progettisti del Progetto Esecutivo (PE);
 - b) I collaboratori al (PE).
 - c) I collaboratori che curano la coerenza coi limiti economico-finanziari delle opere;
3. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - a) Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
4. Verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - a) I componenti della squadra di verifica del progetto, propedeutica alla validazione da parte del RUP. Nell'ambito dei lavori, il personale designato alla verifica preventiva del progetto deve, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificare la conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica.

FASE – PROCEDURA DI GARA

5. Attività di predisposizione e/o di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - a) Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti pubblici è individuato sulla base del possesso di specifiche competenze in materia di appalti;
 - b) Il personale dedicato alla predisposizione e/o al controllo delle procedure di gara e all'esecuzione dei contratti, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche, svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:
 - i. predisposizione o supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
 - ii. verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
 - iii. verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento;
 - iv. supporto alla fase esecutiva del contratto, le eventuali modificazioni di quest'ultimo e le problematiche collegate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici.

FASE – ESECUZIONE

1. Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione
 - a) Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione del contratto, su indicazione del RUP, danno avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie; provvedono al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali e alle indicazioni offerte in sede di aggiudicazione; provvedono al controllo della spesa legata



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.

- b) Qualora la complessità dell'intervento lo renda necessario, il Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori operativi e da Ispettori di cantiere.
 - c) Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture il Direttore della corretta esecuzione può essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di Direttori operativi.
 - d) Per la disciplina di dettaglio dei compiti e attività del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione si fa rinvio all'art. 114 del Codice.
 - e) Il Direttore della Corretta esecuzione coincide col RUP a meno di espressa nomina formalizzata da specifico provvedimento;
2. Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione
- a) Il soggetto che svolge le attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione, è individuato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico/amministrativo di elevata e specifica qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6 del Codice.
 - b) Le attività di collaudo, di verifica di conformità e di regolare esecuzione sono tese a verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Art.5 - Individuazione del personale destinatario dell'incentivazione

1. Sulla base del Programma Triennale dei Lavori e della Programmazione Triennale per Beni e Servizi, il Dirigente competente, o il responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, tenuto conto degli indirizzi forniti dal Direttore Generale, predispone entro il mese di marzo, ove possibile, di ciascun anno una proposta di assegnazione al proprio personale per ciascuna procedura afferente alla propria Struttura, di attività incentivabile ai sensi del presente Regolamento, tenendo conto delle professionalità del personale tecnico – amministrativo, anche a tempo determinato e applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente. La proposta di assegnazione di attività incentivabili riferibili al Dirigente competente è effettuata dal Direttore Generale.
2. La proposta di assegnazione deve riportare, per ogni singola procedura:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura;
 - b) l'importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
3. Il Dirigente competente, o il responsabile della Struttura di cui sopra, in caso di necessità di supporto al RUP per l'espletamento delle attività previste per tale figura dalla normativa vigente, individua, su proposta dello stesso, i collaboratori tecnici – amministrativi in stretta



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

correlazione funzionale e tecnologica rispetto alle attività da compiere, tenendo conto di chi concretamente svolgerà le attività.

4. Il Dirigente competente vigila sull'andamento annuale delle assegnazioni degli incarichi, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art.6 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori


1. L'incentivazione si applica a qualsiasi intervento edilizio, a prescindere della definizione dello stesso ai sensi dell'art.3 del DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e dal rilievo economico dell'intervento.
2. Per importi inferiori ad €. 40.000,00, specialmente in regime di affidamento diretto, risulta dirimente - rispetto alla possibile incentivazione - la nomina di un Direttore dei Lavori, a cui è affidata la relativa istruttoria di esecuzione del contratto, tale evidenza costituisce condizione di esclusione della successiva fattispecie indicata al paragrafo 6.3.
3. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di verificata semplicità tecnica e amministrativa individuabili dalla mancanza di una pluralità di professionalità e, nel relativo provvedimento di approvazione, anche solo di una parte dei principali documenti costituenti il progetto esecutivo quali: elaborati grafici, computi metrici estimativi e relazioni.

Art.7 - Determinazione della percentuale del Fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara.
2. Nei casi di affidamento diretto l'aliquota è ridotta al 1,5% e la percentuale normalmente assegnata alla fase di gara è inglobata in quella prevista per il RUP.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 9 e 10 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate e costituenti così il 100% dell'80%:

N.	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	20%
4	Gara - Affidamento	10%
5	Esecuzione	35%
Sommano		100%

5. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

6. Quando le attività richiedono una specifica competenza affidata all'esterno, le corrispondenti fasi possono essere incentivate nella misura max del 30% dell'importo corrispondente.
7. Il RUP, nella misura max del 50% del corrispettivo della specifica fase, può delegare/incaricare per le attività, uno o più soggetti a cui riconoscere, in proporzione al lavoro svolto, la restante parte dell'incentivo:
8. Salvo espressa motivazione a firma del Dirigente competente, in base al principio del risultato, l'incentivo è ridotto:
 - a) del 20% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 50%;
 - b) del 30% dal momento in cui si certifica tale scostamento, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 70%.


Art.8 - Lavori di durata pluriennale

1. Gli incentivi relativi ai lavori di importo tale da non essere inseriti nella Programmazione Triennale dei Lavori sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai lavori riportati nella Programmazione Triennale dei Lavori possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate all'opera.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art.9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Contribuiscono all'accantonamento del fondo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio; la nomina del Direttore dell'Esecuzione è prevista, ai sensi della normativa vigente, nei soli casi previsti dall'art. 2 commi 2 e 3.
2. La nomina del DEC necessiterà di formalizzazione scritta con attribuzione da parte del RUP (ovvero Dirigente, ovvero Direttore Generale, oppure CdA) e risulterà possibile unicamente nei casi previsti dal Codice all'art.32 dell'allegato II.14, classificando di fatto l'intervento di forniture e servizi come di "particolare importanza", e quindi, destinatario dell'incentivazione anche se trattasi di contratto di importo inferiore a €.500.000,00. Per appalti eccedenti tale soglia imponente l'intervento è considerato automaticamente di particolare importanza e quindi destinatario dell'incentivazione.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

3. L'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura che necessitano di programmazione, determinazione della spesa, affidamento e controllo dell'esecuzione, fino all'approvazione da parte degli organi competenti di Ateneo, sono annoverati tra le forniture di particolare importanza.
4. L'incentivo in ogni caso viene erogato per i procedimenti per i quali sia stata assunta la determina a contrarre, con l'eccezione dei casi riportati all'art. 13 comma 5.

Art.10 - Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2,0% all'importo posto a base di gara.
2. Nei casi di affidamenti di FORNITURE di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,0% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi determinato per scaglioni secondo il seguente criterio:

IMPORO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (i)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0150$
$G > 5.000.001,00$	$I = 80.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0100$

3. Nei casi di affidamenti di SERVIZI di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta all'1,75% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi determinato per scaglioni secondo il seguente criterio:

IMPORO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (i)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0175$
$G > 5.000.001,00$	$I = 80.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0150$

4. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
5. Nel caso delle FORNITURE, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

N.	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	15%
4	Gara - Affidamento	35%
5	Esecuzione	15%
	Sommano	100%

6. In caso di SERVIZI, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

N.	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	5%



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

3	Progettazione	15%
4	Gara - Affidamento	20%
5	Esecuzione	30%
Sommano		100%

7. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
8. Il RUP, ai sensi delle previsioni del codice, può delegare una o più fasi del procedimento, in tal caso al Responsabile della fase delegata, potrà essere riconosciuta una quota del corrispettivo della specifica fase, fino all'80% del corrispettivo corrispondente, (Programmazione, Progettazione, Affidamento, esecuzione), la restante parte (20%) dell'incentivo spetta al RUP per il coordinamento.
9. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

Art.11 - Forniture e Servizi di durata pluriennale

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai Servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate al procedimento.

CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO

Art.12 - Accordo Quadro

1. L'acquisto tramite Accordo Quadro rientra nelle attività previste dal presente Regolamento con la particolarità di avere due livelli distinti e paralleli di incentivazione.
2. Il primo livello riguarda la procedura di selezione degli Appaltatori dell'Accordo Quadro. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli precedenti remunerando le figure intervenute prendendo come riferimento la base di gara



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

complessiva dell'Accordo quadro e applicando l'aliquota convenzionale del 0,5% in caso di lavori e del 0,25% in caso di forniture e servizi. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

N.	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	15%
2	Programmazione della spesa	15%
3	Progettazione	15%
4	Gara – ed Esecuzione Contratto	55%
Sommano		100%


3. Il secondo livello riguarda la singola procedura di affidamento all'interno dell'Accordo Quadro stipulato. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli precedenti remunerando le figure intervenute prendendo come riferimento la base di gara della singola procedura e applicando l'aliquota convenzionale del 1,5% in caso di lavori e del 0,75% in caso di forniture e servizi al fine di non superare i limiti di legge in sommatoria gli incentivi erogati nel comma precedente. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

N.	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	35%
2	Progettazione	30%
3	Esecuzione Contratto	35%
Sommano		100%

ART.13 - Acquisti tramite convenzioni di centrali committenza

1. L'acquisto tramite Centrali di Committenza, quali ad esempio CONSIP, possono essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificare l'incentivazione.
2. L'importo effettivo del Fondo, per gli acquisti valutati positivamente dal Dirigente in base al precedente comma, è ottenuto applicando l'aliquota del 2% in caso di lavori e del 1% in caso di forniture e servizi. all'importo posto a base di gara.
3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 9 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili sulla base delle percentuali di seguito riportate:

N.	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	30%
2	Programmazione della spesa	10%
3	Progettazione	15%
4	Gara – ed Esecuzione Contratto	45%
Sommano		100%



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

5. Qualora l'acquisto venga ritenuto meritevole di incentivazione, l'Amministrazione può destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di quest'ultima in relazione alle funzioni tecniche svolte.

ART.14 - Partenariato Pubblico Privato (PPP)

1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico possono altresì essere condotti anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.
2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura l'aliquota e la scheda di ripartizione viene proposta dal Dirigente competente, su indicazione del RUP; alla Direzione Generale e vengono approvati contestualmente all'autorizzazione a procedere col PPP e al relativo quadro economico dell'operazione.


ART.15 - Accordi fra amministrazioni diverse

1. La realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio può altresì essere condotta tramite un Accordo fra diverse Amministrazioni e la relativa costituzione e ripartizione del Fondo è quindi appositamente regolamentata.
2. Nei casi che l'Accordo sia disciplinato da una apposita convenzione fra le Amministrazioni interessate e non sia quindi un contratto di natura prettamente commerciale, si prenderà come riferimento il Regolamento per gli Incentivi e le Funzioni Tecniche del Soggetto Attuatore dell'opera.
3. In questa tipologia di Accordo dovrà necessariamente essere riportato:
 - a) La descrizione dell'opera da realizzare;
 - b) Il quadro economico dell'opera;
 - c) Le motivazioni alla base dell'Accordo;
 - d) I ruoli e le fasi affidate alle singole Amministrazioni nel procedimento;
 - e) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. L'individuazione delle figure di questa Amministrazione per ricoprire i ruoli e le fasi indicate nell'Accordo, viene fatta in accordo ai precedenti articoli del presente Regolamento.
5. Gli incentivi spettanti al personale Tecnico Amministrativo delle altre Amministrazioni vengono determinati in base al Regolamento del Soggetto Attuatore e il relativo importo (al lordo di tutti gli oneri anche a carico Ente) è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del tecnico coinvolto e successivamente liquidato dalla propria Amministrazione nei tempi e nei modi consentiti dall'organizzazione della stessa.
6. Le incentivazioni erogate da tutte le Amministrazioni contribuiscono alla verifica del mancato superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.

CAPO V – NORME COMUNI

Art.16 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo.

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal Dirigente competente a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato




**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività di cui al precedente art. 4 e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

2. Il Dirigente Competente adotta annualmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento e dà mandato al competente ufficio di ciascuna Struttura o all'ufficio dell'Amministrazione generale, relativamente alle Aree, di procedere al pagamento dei compensi.
3. Come già previsto al comma 8 del precedente art.3, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal Dirigente competente, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Direttore Generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi. La liquidazione degli incentivi del Dirigente competente, è effettuata con apposito provvedimento a firma del Direttore Generale.
4. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
5. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Dirigente competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
6. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite.
8. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all' art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento (quota 20%).
10. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.
11. Con l'atto con il quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dell'art. 4 comma 6.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E APPALTI

Art.17 - Termini per lo svolgimento delle attività

1. Nel provvedimento con cui sono assegnate le attività di cui all'art. 4 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art.18 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.19 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica alle procedure avviate dopo il 01 luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Si intende come avviata una procedura per la quale è almeno in corso la progettazione esecutiva. Per le procedure avviate prima del 01 luglio 2023, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
3. Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali introducano o modifichino gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa, possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.
4. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti sindacali a titolo di informazione.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
6. Il "Regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e di innovazione di cui al D.lgs. 50/2016 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.